



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1505 del 1999, proposto da:

D'Agostino Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Di Rienzo, con domicilio eletto presso Francesco Cuzzocrea Avv. in Reggio Calabria, via Gaspare del Fosso, 21;

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Demetrio Marra, Angela Laganà, Angelo Labrini e Alessandro Di Meglio, con domicilio eletto presso Demetrio Marra Avv. in Reggio Calabria, via Possidonea, 22;

nei confronti di

San Nicola Sas - Eredi Marafioti Rocco;

per l'annullamento

del verbale di riunione della commissione istituita ai sensi dell'art. 70 rof per la licitazione privata in materia di servizi di vigilanza riunitasi in data 31.05.1999, nei locali della direzione della sede INPS di Reggio Calabria; dell'attribuzione dei punteggi come effettuata in prospetto allegato a verbale e dell'aggiudicazione del servizio di vigilanza per l'agenzia di produzione Palmi alla ditta la San Nicola di Palmi, nonché di ogni altro atto pregresso, prodromico e consequenziale, inclusa la valutazione ed attribuzione del punteggio effettuata in seduta non pubblica dalla medesima commissione, di cui è menzione nel verbale di riunione della commissione del 28.04.1999; e per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 11 ottobre 1999 e depositato il 28 ottobre 1999 D'Agostino Domenico, titolare dell'Istituto di Vigilanza Hipponion, premesso di aver partecipato alla gara per l'affidamento del servizio di vigilanza degli stabili dell'Agenzia di Produzione di Palmi, impugnava il verbale in epigrafe indicato, lamentando che la Commissione avrebbe errato 1) per aver riportato e computato a titolo di fatturato per il triennio 1996-8, per la ricorrente, un importo che era quello medio annuo, e non quello globale, come fatto invece per l'aggiudicataria San Nicola S.a.s.; 2) per non aver assegnato il punteggio previsto per il personale dichiarato.

Si costituiva l'amministrazione, resistendo al ricorso.

In vista della trattazione del merito della causa venivano depositate memorie difensive.

All'udienza pubblica dell'8 maggio 2013 la causa è stata chiamata e posta in decisione.

Nella licitazione per cui è causa la ricorrente ha conseguito punti 46,65 a fronte dei 51 punti ottenuti dalla San Nicola S.a.s., che è risultata aggiudicataria.

La ricorrente contesta, col primo motivo, i punti assegnati per la capacità economico-finanziaria. Si osserva che nel verbale di riunione del 28 aprile 1999 la Commissione ha stabilito di attribuire per detta voce punti 20, con la precisazione che la valutazione avrebbe riguardato il fatturato globale negli esercizi finanziari 1996-97-98 ricavabile dai bilanci.

In esito all'esame delle offerte alla San Nicola S.a.s. venivano attribuiti punti 20, alla ricorrente punti 16.

Coglie nel segno la censura di parte ricorrente laddove lamenta che sebbene sia stata resa con l'offerta una dichiarazione sulla media del fatturato conseguito negli ultimi tre anni (pari a £ 1.065.296.000, per anno appunto) – ragione per la quale la difesa dell'INPS asserisce non potesse essere riconosciuto il punteggio corretto - risultava immediatamente e inequivocabilmente desumibile, con un semplice calcolo matematico, il fatturato totale della concorrente Hipponion (pari a £ 1.065.296.000 x 3 = £ 3.195.888.000), di gran lunga superiore a quello della San Nicola S.a.s., che per anno ha dichiarato un fatturato medio di £ 414.607.000 e per i tre anni £ 1.243.822.000.

Sarebbe spettato, dunque, alla ricorrente il punteggio massimo, in applicazione dei criteri di cui al verbale summenzionato, che appunto specificava “Saranno attribuiti 20 punti a chi presenta il maggior fatturato totale nei tre anni, mentre agli altri concorrenti sarà operata dai 20 punti una riduzione di due punti per ogni 10% (o frazione superiore al 5%) di produzione totale nei tre anni inferiore rispetto al più alto fatturato”.

Ugualmente fondata è la censura sul numero delle persone addette al coordinamento ed al controllo delle prestazioni, rilevanti per il punteggio sulla capacità tecnica.

Ancora una volta nel verbale di riunione del 28 aprile 1999 la Commissione ha stabilito di attribuire, per questa voce, un punteggio max di punti 4, ed esattamente punti 0,50 per ogni Ufficiale e punti 0,25 per ogni Sottoufficiale.

Alla Hipponion non sono stati attribuiti punti (così come alla controinteressata), nonostante fosse precisato nell'offerta, ed esattamente nella seconda pagina della nota su “dati e documentazione ai fini della valutazione ...” del 21 aprile 1999 (che l'INPS ha prodotto in giudizio solo limitatamente alla prima pagina), che vi era un Direttore tecnico con funzioni di Ufficiale ed un Sottoufficiale caposervizio.

Da quanto detto consegue l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, che la ricorrente ha interesse a veder acclarata, nonostante il tempo decorso e l'impossibilità in fatto di conseguire l'appalto, atteso che già col ricorso originario era stata proposta domanda di risarcimento dei danni (vd. art. 34, co. 3, c.p.a.).

Accertata e dichiarata, dunque, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, il Collegio ritiene che spetti alla impresa ricorrente il risarcimento del danno conseguente alla mancata aggiudicazione della licitazione, che può certamente essere liquidato in via equitativa.

Il capitolato prevedeva la durata dell'appalto in 32 mesi, dal 3 maggio 1999 al 30 settembre 2001 e risulta che la ricorrente avesse offerto un canone mensile forfettario di £ 12.380.000.

I danni sono rappresentati dal mancato utile che avrebbe conseguito in questo periodo la ricorrente, la quale non ha potuto svolgere il servizio per effetto dell'illegittima aggiudicazione a terzi.

L'utile è di norma quantificato nella misura del 10%, ossia £ 1.238.000 mensili che, per 32 mesi, equivale a £ 39.616.000.

Detto importo deve essere però ridotto del 50%, non avendo di fatto l'impresa impiegato mezzi e manodopera, che è ragionevole ipotizzare abbia riutilizzato per altri lavori o servizi.

L'importo spettante è dunque di £ 19.808.000, pari ad € 10.230,00 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata, dal dovuto, ossia dai singoli ratei mensili, alla data di deposito della presente sentenza, ed interessi sulla somma così determinata dal deposito al soddisfo.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara l'illegittimità degli atti impugnati e condanna l'INPS al risarcimento del danno in favore della ricorrente, liquidato in € 10.230,00, oltre accessori come specificato in motivazione.

Condanna l'INPS al pagamento, in favore dell'impresa Hipponion di D'Agostino Domenico, delle spese processuali, che liquida forfettariamente in € 1.300,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 maggio e 17 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore

Valentina Santina Mameli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)